



PENSIONI, "QUATTORDICESIMA MENSILITÀ". LE NOVITÀ DAL 2017

ANTONIO LICCHETTA, *Responsabile interpretazione Normativa Patronato Epasa-Itaco*

A dieci anni esatti dall'introduzione della quattordicesima mensilità di pensione nel nostro ordinamento, tale trattamento è stato oggetto, con la Legge di Bilancio 2017, di alcune modifiche legislative tendenti ad ampliare la platea di potenziali beneficiari.

Come è noto, il Decreto-Legge 2 luglio 2007 ha previsto, a partire dall'anno 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva, da erogare con la mensilità di luglio (a partire dall'anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della Gestione separata, delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (purché gestite da Enti di previdenza pubblica obbligatoria) e del Fondo Clero, in presenza di determinate condizioni reddituali e con un'età pari o superiore a 64 anni.

Hanno diritto alla "quattordicesima" anche i titolari di assegno ordinario di invalidità, di pensione di inabilità, o di pensione ai superstiti, mentre sono esclusi dal beneficio i percettori di assegni

e pensioni sociali e, più in generale, i titolari di prestazioni di natura assistenziale (come quelle erogate nei confronti degli invalidi civili).

Per effetto delle novità introdotte dalla citata Legge di bilancio 2017, dal corrente anno la quattordicesima verrà erogata in misura variabile a seconda che il titolare della prestazione abbia un reddito complessivo personale ricompreso entro 1,5 volte il trattamento minimo INPS (9.786,86 euro annui) oppure compreso tra 1,5 volte e 2 volte il predetto trattamento minimo (cioè superiore a 9.786,86 € ed entro la soglia di 13.049,15 € annui). Oltre tale soglia, la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge prevede che l'aumento sia corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante.

L'importo della mensilità aggiuntiva erogato dal 2017 varia in funzione del reddito del pensionato e dell'anzianità contributiva complessivamente maturata dallo stesso, come riportato nelle tabelle seguenti:

Reddito fino a 1,5 volte il T.M. – Euro 9.786,86

Lavoratori Dipendenti Anni di Contribuzione	Lavoratori Autonomi Anni di Contribuzione	Importo quattordicesima
Fino a 15	Fino a 18	€ 437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	€ 546
Oltre 25	Oltre 28	€ 655

Reddito da 1,5 a 2 volte il T.M. – Euro 13.049,14
(oltre tale limite è applicabile la clausola di salvaguardia)

Lavoratori Dipendenti Anni di Contribuzione	Lavoratori Autonomi Anni di Contribuzione	Importo quattordicesima
Fino a 15	Fino a 18	€ 336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	€ 420
Oltre 25	Oltre 28	€ 504

Appare utile precisare che, ai fini della determinazione del reddito, è rilevante il solo reddito personale del titolare, composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi assoggettabili a IRPEF, nonché dai redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Non devono pertanto essere considerati i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione per i sordomuti.

La somma aggiuntiva viene erogata automaticamente dall'INPS, in base alle dichiarazioni reddituali (Mod. RED) già acquisite, ovvero sul reddito presunto, nei casi di prima liquidazione. Non è pertanto necessario inviare apposita domanda per l'ottenimento dell'indennità. Tuttavia, nei casi in cui il pensionato in possesso dei requisiti di cui sopra, non dovesse ricevere la somma spettante, potrà recarsi presso gli uffici del Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, al fine di ottenere adeguata assistenza.

